

FINCO individua - insieme a rilevanti opportunità - alcuni importanti criticità nel DL Rilancio - Conversione in legge del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19- alle quali propone di porre rimedio presentando i seguenti emendamenti:



EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 119

A) Aggiungere nel titolo dell'art. 119 dopo la parola << *fotovoltaico* >> l'espressione:

<<....., *bonus verde*>>

B) Aggiungere dopo "*con impianti di microgenerazione*" al comma 1 b) dell'art.119 la seguente frase:

<<*nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art.2 lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102* >>

C) Aggiungere dopo "*con impianti di microgenerazione*" al comma 1 c) dell'art.119 la seguente frase:

<<*nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art.2 lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102* >>

D) Aggiungere alla fine del comma 1 dell'art 119, dopo la lettera c):

<< *d) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.*>>

E) Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. *La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e*

posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.>>

F) Alla fine del comma 15 inserire la seguente frase:

<< , nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale per l'attività da questi svolta ed inerente l'intervento che può fruire della detrazione se espressamente deliberato dall'assemblea condominiale >>

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 119

Emendamenti A e D

A partire dalle attuali condizioni di inadeguatezza e, di conseguenza di scarso utilizzo, del "bonus verde" - così come introdotto dalla legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) e prorogato per gli anni a seguire - si evidenzia, invece il carattere strategico che il rafforzamento di tale strumento può determinare, sia nei processi di adattamento delle città, in risposta all'emergenza Covid-19 (attrezzaggio dei cortili condominiali e/o dei terrazzi di copertura, come luoghi alternativi, dove organizzare attività per i più piccoli, offrire spazi agli anziani, ridurre gli assembramenti negli spazi pubblici), che, più in generale, verso gli obiettivi di sostenibilità, con implicazioni ulteriori in termini di riduzione delle temperature, risparmio energetico, regimentazione delle acque reflue, oltre che di qualità e salubrità degli spazi dell'abitare.

L'equiparazione di tale incentivo a quelli previsti per le altre tipologie di intervento (detrazione al 110%, innalzamento del tetto delle spese ammissibili e riduzione a 5 anni del periodo di ammortamento, oltre che possibilità di cessione del credito di imposta) assume valenza strategica:

- per i privati che potranno fruire delle opere a verde, rispetto alle molteplici funzioni ecologiche, ambientali, protettive, igienico-sanitarie, sociali e ricreative, culturali e didattiche, estetiche ed architettoniche che il verde svolge.
- per le Amministrazioni pubbliche che, attraverso lo sviluppo di sinergie pubblico-privato, potranno favorire i processi di decarbonizzazione, rinaturalizzazione, ricostruzione degli equilibri eco-sistemiche e di salvaguardia delle biodiversità all'interno delle città.
- per il settore degli operatori del verde che potrà trovare un ulteriore filone di ripresa delle attività, in maniera strutturata e regolamentata, contrastando in tal modo anche il generale e frequente ricorso, per queste specifiche tipologie di intervento, a lavoratori occasionali, non specializzati, ed al lavoro sommerso.

Emendamenti B e C

Riconoscere il bonus sull'allaccio a reti di **teleriscaldamento** efficienti rappresenta una misura importante per promuovere le fonti rinnovabili abbinate al teleriscaldamento e il recupero di calore dei processi industriali, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare.

Inoltre, questa misura risponde pienamente alle indicazioni previste all'art. 10 comma 17 del Dlgs. 102/2014 di promuovere il servizio di teleriscaldamento efficiente, quale strumento per sostenere l'efficienza energetica.

Il TLR efficiente, in particolare quello a biomasse, rappresenta un intervento strutturale di primario interesse generale per il territorio per pianificare il rilancio delle zone rurali e montane, ovvero creare i presupposti per riattivare la gestione forestale e attirare nuovi investimenti legati alle infrastrutture digitali (banda larga).

Emendamento E

FINCO, constatata la flebilissima domanda di sostituzione **serramenti e schermature solari** da parte delle famiglie italiane, per le ovvie implicazioni sanitarie ed economiche derivanti dalla pandemia Covid19, ritiene indispensabile un emendamento che possa rendere sostenibili ed appetibili da parte dei consumatori anche i singoli interventi (ovvero quelli che in massima percentuale dal 2007 ad oggi hanno permesso un grande risparmio energetico al Paese) attualmente esclusi dall'articolato del "superbonus".

Le proposte della Federazione da introdurre durante l'iter di conversione in Legge del DL 34/2020 sono le seguenti:

1. Aumento al 70% dell'aliquota di detrazione prevista per i singoli interventi di sostituzione di infissi o schermature solari in luogo dell'attuale 50% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
2. Abbassamento a 5 annualità del recupero del credito anche per i singoli interventi in luogo delle 10 vigenti, equiparando la normativa a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione complessiva inseriti nel superbonus del 110%. Cinque annualità sia nel caso di recupero fiscale diretto da parte del committente dell'intervento, sia da parte di soggetti terzi, in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

Per senso di responsabilità nei confronti del Bilancio dello Stato, per motivazioni di equità (massimo accesso al provvedimento da parte delle famiglie italiane e conseguentemente lavoro per il numero più ampio possibile di PMI) e affinché le modifiche proposte non producano maggiore spesa erariale, la proposta limita la sostituzione di serramenti che accederanno alle detrazioni del 70%, ad un valore massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare abbassato a 30.000 euro in luogo dell'attuale tetto di spesa fissato in 60.000 euro.

Emendamento F

Al fine di stimolare il maggior numero possibile di **interventi condominiali**, superando le perplessità dei condomini, si ritiene importante inserire tra le spese detraibili anche quelle relative al compenso dell'amministratore specificamente legate alla attività connesse alla riqualificazione integrale dell'edificio.

ARTICOLO 119

MODIFICATO SECONDO GLI EMENDAMENTI PROPOSTI

*(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, **bonus verde** e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)*

(In colore rosso /grassetto/corsivo le parti aggiuntive introdotte agli emendamenti)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione **nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art.2 lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di

cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione ***nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art.2 lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.*** La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

d) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

.....omissis

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11, ***nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale per l'attività da questi svolta ed inerente l'intervento che può fruire della detrazione se espressamente deliberato dall'assemblea condominiale.***

* * *

EMENDAMENTI ALL' ARTICOLO 121

A) Aggiungere alla fine del comma 2 dell'art 121, dopo la lettera f) la seguente lettera g):

<< g) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e

realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.>>

B) Aggiungere alla fine del comma 3 dell'art 121 la seguente frase:

<< La facoltà di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta derivante dagli interventi previsti nel presente articolo è estesa anche ai fornitori che ne detengono la titolarità per aver effettuato tali lavori prima del 2020.>>

C) Aggiungere alla fine del comma 7 dell'art 121:

<<consentendone l'invio a cadenza mensile. >>

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA EMENDAMENTI ALL' ARTICOLO 121

Emendamento A

Si vedano motivazioni sopra riportate all'art. 119, proposta di emendamenti A e D

Emendamento B

L'attuale formulazione dell'art 121 consente ai privati di esercitare l'opzione di cedere a terzi i crediti d'imposta non ancora utilizzati ma non prevede la medesima possibilità per i fornitori; considerato che per intraprendere con celerità gli interventi previsti agli artt. 119 e 121, le imprese hanno necessità di immediata liquidità è opportuno consentire la cedibilità a terzi anche dei crediti d'imposta acquisiti per effetto dei medesimi **interventi realizzati prima del 2020** ed ancora presenti nei cassetti fiscali. L'adozione del presente emendamento non comporta variazione dei saldi previsti nelle relazioni tecniche.

Emendamento C

È opportuno **accelerare l'utilizzo dei crediti d'imposta**, attualmente vincolati all'invio della comunicazione che, per i condomini, è possibile trasmettere in modalità telematica, solo l'anno successivo all'effettuazione dei lavori a cui riferiscono.

Ne consegue che, per un tipico intervento Eco- Sisma bonus su un condominio di media grandezza dove si devono considerare dei tempi di 3-4 mesi per definire, deliberare, e progettare gli interventi nonché di 6-7 per affidarli e realizzarli, ed ulteriori tempi per approntare le attestazioni da parte dei professionisti, è evidente che l'impresa potrà ricevere sul cassetto fiscale il relativo credito d'imposta solo nel marzo del 2022.

In tali condizioni le imprese preferiranno rimandare le commesse dal 2020 al 2021 onde ridurre il periodo di esposizione finanziaria con effetti negativi sul PIL 2020.

Se viceversa, sarà possibile usufruire dei crediti fiscali non nell'anno successivo all'invio della comunicazione, bensì già nel mese successivo, come del resto già attualmente avviene per i lavori privati, le imprese potranno subito negoziare la cessione dei crediti fiscali ed acquisire altre commesse.

Rispetto all'attuale impostazione della norma, si avrà un immediato effetto positivo sui conti dello Stato: diretto, per il maggior volume dei crediti Iva per gli anni 2020 – 2021, ed indiretto per il maggior gettito IRPEF dovuto all'immediata ripresa dell'occupazione edilizia ed alla drastica riduzione di richiesta di ore di cassa integrazione.

ARTICOLO 121

MODIFICATO SECONDO GLI EMENDAMENTI PROPOSTI

(Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta Cedibile)

(In colore rosso/grassetto le parti aggiuntive introdotte agli emendamenti)

Omissis.....

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 128 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 9 dell'articolo 119;

g) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La facoltà di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta derivante dagli interventi previsti nel presente articolo è estesa anche ai fornitori che ne detengono la titolarità per aver effettuato tali lavori prima del 2020.

.....omissis

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, ***consentendone l'invio a cadenza mensile.***

* * *

Più in generale - e senza proporre uno specifico emendamento - si attira l'attenzione su alcuni profili di criticità dei nuovi incentivi per l'efficientamento energetico e sismabonus.

Gli articoli 119 e 121 del DL c.d. “Rilancio” hanno profondamente innovato, potenziandolo, il pacchetto di incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici.

In particolare, il nuovo articolato aggiorna le agevolazioni di cui agli articoli 14 e 16 del DL 63/2013

- i. rimodulando le aliquote di detrazione fiscale, portate al 110%, dei cosiddetti “ecobonus” e “sismabonus”;
- ii. consentendo la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ed in credito d'imposta cedibile.

La fruibilità delle opzioni di cui all'articolo 121 – trasformazione delle detrazioni in credito di imposta o in sconto in fattura – viene subordinata a due nuove attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, ai sensi del

comma 13 lett. a) e b) e che riguardano la verifica di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

L'eventuale infedeltà di tali attestazioni comporta – come previsto dal comma 14 – la decadenza del beneficio, ovvero l'impossibilità di poter optare per la trasformazione delle detrazioni in credito di imposta (non decadrebbe invece, si lascia intendere, la detraibilità della spesa).

In virtù della portata che hanno tali conseguenze (che si traducono nell'obbligo, per il beneficiario della detrazione, di coprire per intero l'esborso dell'importo corrispondente ai lavori effettuati) insorge in capo al **professionista l'obbligo** – art.119 comma 14 – **di sottoscrivere una polizza assicurativa** "al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata".

Il combinato delle disposizioni citate apre dunque due ordini di forte criticità che necessitano di urgenti chiarimenti e correzioni pena l'inefficacia dell'impianto normativo generale e, conseguentemente, l'impossibilità per i privati di fruire delle agevolazioni e, per i professionisti, di operare serenamente nello svolgimento delle attività asseverative di competenza.

Le problematiche riguardano:

- 1) la definizione dei criteri secondo cui misurare la congruità delle spese;
- 2) il calcolo dei rischi soggetti a copertura assicurativa

Congruietà delle spese in relazione agli interventi agevolati

In virtù della forte agevolazione fiscale messa a disposizione dal decreto (che, pur nei limiti dei massimali previsti, viene fissata al 110% dell'importo dei lavori) è evidente, e condivisibile, che la ratio ispiratrice del disposto sia quella di scongiurare e prevenire comportamenti opportunistici volti ad approfittare dei benefici fiscali, attraverso l'indebita maggiorazione delle voci di costo. A tal proposito va però tenuto in considerazione che, specie negli interventi complessi, vi sono **costi di capitolato** (quali ad esempio costi di noleggio delle attrezzature, manodopera, costi per le prestazioni intellettuali di tecnici e professionisti) per i quali non esistono univoci riferimenti di mercato ma ne esistono molteplici e talvolta, specie su base territoriale (vedi prezziari delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato provinciali), anche molto diversi tra loro.

In assenza dunque:

- di una meglio precisata definizione del concetto di "congruità delle spese"
 - dell'individuazione delle fonti di riferimento – quali ad esempio i prezziari nazionali, regionali, provinciali – a cui commisurare il concetto di congruità delle spese sostenute;
 - dell'individuazione, ai fini di cui sopra, di un'alea di variabilità dei prezzi da potersi considerare accettabile
- diventa impossibile, per il professionista, incaricato del rilascio dell'attestazione – di cui alle lettere a) e b) del comma 13 – assumersi consapevolmente le responsabilità ed i rischi del caso.

L'indefinitezza di quanto sopra impedisce già di per sé la strutturazione delle polizze assicurative previste dal comma 14.

Definizione dei rischi soggetti a copertura assicurativa

Assumendo per risolta la questione precedente, restano ulteriori questioni legate alla strutturazione di una polizza assicurativa adeguata allo scopo previsto dal comma 14 dell'art.119; schema di polizza assicurativa che al momento non è disponibile sul mercato.

Le questioni riguardano:

- la quantificazione di un relativo mercato che, quantunque preventivato, sarebbe comunque destinato a cessare il 31/12/2021, alla decadenza dei termini delle agevolazioni;
- la quantificazione del rischio da coprire per ogni potenziale evento.

Prescindendo qui dal primo aspetto, ci si limita ad evidenziare alcune forti perplessità in merito all'entità dei danni rispetto a cui il professionista è chiamato ad assicurarsi; problematiche che hanno implicazioni, anzitutto, sul premio annuale che dovrà essere corrisposto alla compagnia assicuratrice e sulla sostenibilità economica dello stesso, per il professionista, a fronte di un mercato di imprecisati contorni e di orizzonti comunque brevissimi.

Detto che lo scopo della polizza è quello di garantire ai clienti (del professionista) e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale infedeltà dell'attestazione rilasciata, va sottolineato che il danno qui considerato consiste nella decadenza delle opzioni di cui all'articolo 121.

In altre parole, qualora al professionista venga contestata la veridicità dell'attestazione, ne consegue che:

- il privato mantiene comunque la possibilità di detrarre gli importi delle spese sostenute, eventualmente corretti della parte ritenuta non congrua;
- il privato rinuncia però in via definitiva ad optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- al privato, in ultima analisi, non resta alternativa che sostenere per intero (ed indipendentemente dalla propria capienza fiscale) la spesa relativa ai lavori eseguiti.

Per quanto sopra ricostruito, il professionista – nel dover garantire il risarcimento dei danni ai propri clienti – sarebbe chiamato a coprirsi adeguatamente per corrispondere importi pari fino all'ammontare complessivo dei lavori, sottoscrivendo allo scopo polizze assicurative con massimale "adeguato al numero delle attestazioni" davvero ingente, per sé stesso come per la compagnia assicuratrice. Poiché il professionista è all'inizio della Filiera dei lavori, tale problematica si ripercuote sugli stessi.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto

Un'ulteriore considerazione, non meno importante delle precedenti e potenzialmente invalidante l'efficacia delle norme, riguarda l'attuale formulazione dell'articolo 121.

Proposte emendative FINCO al DL "Rilancio".

Laddove, infatti, alla lettera a) del comma 1, è riportato che in luogo della detrazione è possibile optare *"per un contributo sotto forma di sconto (omissis) fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto"*, viene a realizzarsi la cessione di un credito, dal soggetto al fornitore, non per il valore pari al 110% dei lavori svolti, bensì per il valore corrispondente all'importo dei lavori eseguiti ed esposti in fattura (ovvero il 100% di questi).

Tale circostanza potrebbe far venir meno qualunque rendimento e beneficio creditizio per il fornitore delle prestazioni e per qualunque ulteriore cessionario del medesimo credito.